



# Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)

## Modifica del 30 giugno 2021

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 febbraio 1988<sup>1</sup> sulla caccia è modificata come segue:

*Art. 4<sup>bis</sup> cpv. 1, 1<sup>bis</sup>, 1<sup>ter</sup> e 2, primo periodo*

<sup>1</sup> I lupi di un branco possono essere regolati solo se il branco interessato si è riprodotto con successo nell'anno in cui è stata autorizzata la regolazione. La regolazione avviene abbattendo giovani animali. Può essere abbattuto al massimo un numero di lupi non superiore alla metà dei cuccioli nati nell'anno in questione.

<sup>1bis</sup> Nel quadro della regolazione di cui al capoverso 1, da novembre a gennaio può essere abbattuto, in via eccezionale, anche un genitore che risulta essere particolarmente dannoso. Segnatamente, un genitore è considerato particolarmente dannoso se nell'arco di diversi anni causa annualmente almeno i due terzi dei danni di cui al capoverso 2

<sup>1ter</sup> L'abbattimento dei lupi deve avvenire, per quanto possibile, in prossimità di insediamenti o di greggi e mandrie di animali da reddito.

<sup>2</sup> In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell'areale abituale di attività di un branco di lupi riprodottosi con successo sono stati uccisi almeno dieci animali da reddito nell'arco di quattro mesi. ...

<sup>1</sup> RS 922.01

*Art. 9<sup>bis</sup> cpv. 2–4*

<sup>2</sup> Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività:

- a. sono uccisi almeno 25 animali da reddito nell'arco di quattro mesi;
- b. sono uccisi almeno 15 animali da reddito nell'arco di un mese; o
- c. sono uccisi almeno 10 animali da reddito nell'arco di quattro mesi dopo che in passato erano già stati registrati danni causati da lupi.

<sup>3</sup> In caso di bovini, equini e camelidi del nuovo mondo si ha un danno rilevante quando un singolo lupo uccide nell'arco di quattro mesi almeno due animali da reddito.

<sup>4</sup> Per valutare il danno di cui ai capoversi 2 lettera c e 3 non sono considerati gli animali da reddito che sono uccisi in una zona in cui, malgrado i danni risalenti a più di quattro mesi prima, non è stata adottata alcuna misura di protezione ragionevolmente esigibile di cui all'articolo 10<sup>quinquies</sup>.

*Art. 10<sup>er</sup> cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l'UFAM partecipa nella misura dell'80 per cento ai costi calcolati forfettariamente delle misure seguenti:

- a. allevamento, addestramento, tenuta e impiego di cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10<sup>quater</sup> capoverso 2;
- b. elettrificazione di recinzioni di pascoli per la protezione dai grandi predatori;
- c. recinzioni elettriche per la protezione degli alveari dagli orsi;
- d. altre misure adottate dai Cantoni d'intesa con l'UFAM, se le misure di cui alle lettere a–c non sono sufficienti o adeguate.

<sup>2</sup> L'UFAM può partecipare al massimo nella misura dell'80 per cento ai costi delle seguenti attività dei Cantoni:

- a. la pianificazione regionale degli alpeggi per ovini e caprini come base per la protezione del bestiame;
- b. la pianificazione per separare gli itinerari per mountain-bike e i sentieri escursionistici dalla zona d'impiego dei cani da protezione del bestiame di cui al capoverso 1 lettera a nonché l'attuazione di queste misure;
- c. la pianificazione della prevenzione di conflitti con gli orsi.

*Art. 10quinquies* Misure di protezione ragionevolmente esigibili contro i grandi predatori

<sup>1</sup> Per proteggere gli animali da reddito contro i grandi predatori nei pascoli l'adozione delle seguenti misure è considerata esigibile ai sensi dell'articolo 9<sup>bis</sup> capoverso 4:

- a. ovini e caprini: recinzioni elettriche per la protezione dai grandi predatori o cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti secondo l'articolo 10<sup>quater</sup> capoverso 2;
- b. camelidi del nuovo mondo, suini al pascolo nonché cervi tenuti in recinti: recinzioni elettriche per la protezione dai grandi predatori;
- c. bovini ed equini: la sorveglianza delle madri e dei loro cuccioli durante il parto, la loro detenzione congiunta su pascoli sorvegliati durante le prime due settimane di vita come pure la rimozione immediata di placente espulse e di carcasse di cuccioli;
- d. alveari: recinzioni elettriche che proteggono dagli orsi;
- e. misure supplementari dei Cantoni di cui all'articolo 10<sup>ter</sup> capoverso 1 lettera d.

<sup>2</sup> I Cantoni definiscono i perimetri degli alpeggi al cui interno l'adozione di misure di protezione di cui al capoverso 1 non è considerata esigibile.

<sup>3</sup> Animali da reddito su un'area aziendale che si trovano in stalle o aree di uscita recintate sono considerati protetti.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2021.

30 giugno 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

